

Il Consiglio dei Ministri ha approvato [il Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017](#) recante il Codice del Terzo settore (di seguito CTS).

Il provvedimento prevede l'abrogazione della Legge 383/2000, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" intervenendo su aspetti quali:

- *i requisiti per qualificarsi come associazione di promozione sociale,*
- *la fiscalità dei ricavi delle associazioni di promozione sociale e*
- *le modalità di determinazione del reddito.*

Il primo elemento innovativo nella disciplina offerta dal Codice alle associazioni di promozione sociale è dato dalla **valorizzazione del volontariato e dal contingentamento delle possibili risorse umane retribuite**, ciò in un'ottica di armonizzazione della disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, indicata come obiettivo dalla Legge delega.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Si evidenzia come nella precedente formulazione i collaboratori retribuiti potevano essere impegnati in qualsiasi attività organizzata dall'associazione di promozione sociale, ivi incluso l'eventuale esercizio di attività commerciali. L'attuale formulazione invece prevede che il ricorso a collaborazioni retribuite avvenga *"solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità"*.

Non possono in ogni caso **acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale**, le seguenti tipologie organizzative:

- i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- le formazioni e le associazioni politiche e i sindacati,
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro,
- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs 165/2001,
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

Il Codice introduce inoltre la previsione di un **numero minimo di soci** e dei vincoli rispetto alla tipologia di soci.

L'articolo 35 prevede infatti che le associazioni di promozione sociale siano costituite da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.